



Consiglio Regionale della Campania

Prot.n.4256/ Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti delle Commissioni
Consiliari V e II

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

Oggetto: Proposta di Legge "Disciplina dell'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico - IRCCS - Giovanni Pascale di Napoli" (Reg.gen.n.270)

Ad iniziativa dei Consiglieri Angelo Giusto e Antonella Cammardella.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

ASSEGNA

il provvedimento in oggetto a:

V Commissione Consiliare per l'esame;
II Commissione Consiliare per il parere.

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, **30 MAG. 2007**

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania


VIII LEGISLATURA

Proposta di legge

***“Disciplina dell’istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico
– IRCCS – Giovanni Pascale di Napoli.”***

Ad iniziativa dei Consiglieri Giusto e Cammardella.

Ruolo Generale n. 270



Consiglio Regionale della Campania

RELAZIONE

L' Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori di Napoli, Fondazione Giovanni Pascale, è un Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico - IRCCS - non trasformato in fondazione, per il quale la Sentenza della Corte Costituzionale n. 270/2005 ha ribadito il valore dell'autonomia normativa regionale sulla base della considerazione che è ente operante in ambito regionale nella materia della "tutela della salute". Appare allora indispensabile procedere con un provvedimento normativo in grado di ricondurre l'istituto stesso nel più ampio panorama relativo alle strutture operanti in regione in ambito sanitario, tutelando tuttavia le specifiche caratteristiche che ne fanno un centro di alta ricerca in ambito oncologico nonché di formazione e di assistenza sanitaria.

Relativamente alla descrizione della struttura portante dell'Istituto ci si è riferiti, e non si poteva fare altrimenti, alla normativa nazionale vigente e, segnatamente, al Decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 ed all'accordo Stato Regioni del 1° luglio 2004 là dove disciplina l'organizzazione, la gestione ed il funzionamento degli IRCCS non trasformati in Fondazioni.

In particolare poi, per quanto riguarda le specificità dell'Istituto Giovanni Pascale, tali caratteristiche trovano una sistematizzazione giuridica nell'art. 2 della presente proposta di legge individuato come momento esplicativo della *mission* dell'Istituto. Infatti, al comma 5, in coerenza con le disposizioni nazionali in materia, si prescrivono i compiti dell'Istituto considerato parte integrante del sistema sanitario nazionale e regionale nel cui ambito svolge funzioni di alta specialità relative alla ricerca, alla cura ed alla formazione.

Il Pascale, infatti:

- svolge, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e in conformità alla programmazione nazionale e regionale, attività di assistenza sanitaria e di ricerca biomedica e sanitaria, di tipo clinico e traslazionale;
- elabora e attua, direttamente o in rapporto con altri enti, programmi di formazione professionale e di educazione sanitaria con riferimento agli ambiti istituzionali di attività e per il miglioramento e lo sviluppo delle stesse;
- sperimenta e verifica forme innovative di gestione e di organizzazione in campo sanitario nei rispettivi ambiti disciplinari;
- supporta, tramite idonee modalità, le istituzioni di istruzione e formazione pre e post laurea.

Al comma 6 del medesimo articolo viene precisato che l'istituto riveste il ruolo centrale nella rete oncologica regionale offrendosi quale centro di riferimento e raccordo per tutte le strutture del territorio ed è quindi Centro di Riferimento Oncologico Regionale per la patologia, con il compito di assistere le autorità regionali in campo oncologico, e quindi sovrintendere ed armonizzare le attività di prevenzione, studio, cura e riabilitazione, nonché provvedere all'allestimento e validazione di protocolli e linee guida, alla formazione del personale e al controllo



Consiglio Regionale della Campania

delle migrazioni sanitarie. Tra le finalità viene inoltre individuata la collaborazione con l'Osservatorio Epidemiologico Regionale per la gestione del Registro Tumori Regionale, l'offerta di supporto tecnico agli Enti regionali in materia di protezione dell'ambiente e promozione della salute in campo oncologico. L'Istituto, poi, può dar vita, in accordo con la Regione, ad unità multi specialistiche in grado di realizzare, attraverso la concertazione delle strutture sanitarie regionali ed interregionali, una "rete" di servizi utili ad elevare a livelli di eccellenza l'alta qualità delle prestazioni, nonché gli standard e i requisiti minimi obbligatori necessari all'accreditamento, per soddisfare particolari esigenze e bisogni clinici, assistenziali e relazionali legati a ben identificate patologie.

In conclusione, si ritiene che il più grande Istituto tumori del Mezzogiorno, abbia bisogno di tutta l'attenzione e la cura del legislatore regionale affinché lo strumento normativo che si intende portare all'approvazione possa concorrere ad assicurare all'Istituto la necessaria e certa cornice giuridica e, al cittadino, una struttura efficiente, di alta specializzazione, ricca di risorse professionali e strumentali e dunque capace di dare risposte a chi cerca un presidio istituzionale per rasserenare la propria condizione.



Consiglio Regionale della Campania

ARTICOLO 1

Oggetto

1. Con la presente legge la regione Campania detta le norme relative all'istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori - di seguito denominato IRCCS - Giovanni Pascale di Napoli, non trasformato in fondazione ai sensi del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288.
2. L'istituto ha sede in Napoli, alla via Mariano Semmola, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed opera nella specializzazione disciplinare «Oncologia», ed ha avuto conferma del riconoscimento del carattere scientifico con decreto Ministeriale 21 gennaio 2005.
3. L'istituto è ente pubblico di rilevanza nazionale, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, e persegue, secondo standard di eccellenza, finalità di ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico ed in quello della organizzazione e gestione dei servizi sanitari, unitamente a prestazioni di ricovero e cura di alta specialità.
4. L'istituto svolge le attività strumentali di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 288/03 sulla base di programmi annuali e pluriennali predisposti dal direttore generale e approvati e deliberati dal Consiglio di indirizzo e verifica e ne destina i relativi proventi in via prioritaria al finanziamento delle attività di ricerca e alla qualificazione del personale. In particolare, l'istituto programma l'attività di ricerca coerentemente con il programma di ricerca sanitaria di cui all'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche e integrazioni, e con gli atti di programmazione regionale in materia, privilegiando i progetti eseguibili in rete e quelli sui quali possono aggregarsi più enti, anche al fine di evitare duplicazioni di attività e dispersione dei finanziamenti. I volumi e le tipologie dell'attività assistenziale sono definiti mediante appositi accordi con la regione Campania da stipularsi secondo le norme nazionali e regionali vigenti, tenendo conto delle peculiarità delle attività svolte dall'istituto. Detti accordi costituiscono riferimento per l'attività di indirizzo e programmazione del consiglio di cui all'articolo 4.



Consiglio Regionale della Campania

ARTICOLO 2


Missione e finalità

1. L'istituto è parte integrante del sistema sanitario nazionale e regionale, nel cui ambito svolge funzioni di alta specialità relative alla ricerca, alla cura ed alla formazione.
2. L'istituto fornisce pieno supporto tecnico, scientifico e tecnologico agli organi ed enti del servizio sanitario regionale per l'esercizio delle loro funzioni e per il perseguimento degli obiettivi del piano sanitario regionale in materia di ricerca, assistenza e didattica.
3. L'istituto indirizza e programma la propria attività verso obiettivi utili alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie e utilizza gli strumenti e le conoscenze necessari per trasferire nella pratica clinica i risultati della ricerca.
4. L'istituto partecipa attivamente ai programmi di ricerca nazionali ed internazionali in collaborazione ed in rete con gli altri istituti di riferimento favorendo la circolazione delle conoscenze e delle professionalità.
5. L'istituto inoltre:
 - a. svolge, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e negli ambiti disciplinari individuati in sede di riconoscimento e in conformità alla programmazione nazionale e regionale, attività di assistenza sanitaria e di ricerca biomedica e sanitaria, di tipo clinico e traslazionale;
 - b. elabora e attua, direttamente o in rapporto con altri enti, programmi di formazione professionale e di educazione sanitaria con riferimento agli ambiti istituzionali di attività e per il miglioramento e lo sviluppo delle stesse;
 - c. sperimenta e verifica forme innovative di gestione e di organizzazione in campo sanitario nei rispettivi ambiti disciplinari;
 - d. supporta, tramite idonee modalità, le istituzioni di istruzione e formazione pre e post laurea;
 - e. svolge ogni altra attività strumentale e funzionale al perseguimento delle proprie finalità.
6. L'Istituto:
 - a. riveste il ruolo centrale nella rete oncologica regionale offrendosi quale centro di riferimento e raccordo per tutte le strutture del territorio;
 - b. è centro di riferimento oncologico regionale per la patologia, con il compito di assistere le autorità regionali in campo oncologico, e quindi sovrintendere ed armonizzare le attività di prevenzione, studio, cura e riabilitazione, nonché provvedere all'allestimento e validazione di protocolli e linee guida, alla formazione del personale e al controllo delle migrazioni sanitarie;



Consiglio Regionale della Campania


- c. collabora con l'osservatorio epidemiologico regionale per la gestione del registro tumori regionale;
- d. offre il supporto tecnico agli enti regionali in materia di protezione dell'ambiente e promozione della salute in campo oncologico;
- e. può dar vita, in accordo con la regione, per soddisfare particolari esigenze e bisogni clinici, assistenziali e relazionali legati a ben identificate patologie, ad unità multi specialistiche in grado di realizzare, attraverso la concertazione delle strutture sanitarie regionali ed interregionali, una "rete" di servizi utili ad elevare a livelli di eccellenza l'alta qualità delle prestazioni, nonché gli standard e i requisiti minimi obbligatori necessari all'accreditamento.



Consiglio Regionale della Campania

ARTICOLO 3
(Organi)

1. Sono organi dell'istituto:
- a) il consiglio di indirizzo e verifica;
 - b) il direttore generale;
 - c) il collegio sindacale;
 - d) il direttore scientifico.



Consiglio Regionale della Campania

ARTICOLO 4

Consiglio di indirizzo e verifica

1. La funzione di indirizzo e controllo è svolta dal consiglio di indirizzo e verifica, di seguito denominato consiglio, composto da tre membri, scelti tra soggetti di comprovata competenza, di cui:
 - a) due nominati dal Presidente della regione, sentito il Ministro della salute;
 - b) uno nominato dal Ministro della salute.
2. Il consiglio definisce gli indirizzi strategici e gli obiettivi dell'attività dell'Istituto sulla base di programmi annuali e pluriennali e verifica la corrispondenza agli stessi delle attività svolte e dei risultati raggiunti. In caso di risultato negativo, il consiglio riferisce al Presidente della regione proponendo le misure da adottare.
3. Il consiglio, inoltre, esprime parere preventivo obbligatorio in ordine agli atti del direttore generale di cui all'articolo 5, comma 4, lettere c), d) ed e).
4. Il consiglio nomina i componenti del comitato tecnico-scientifico su proposta del direttore scientifico.
5. Il consiglio dura in carica per un periodo massimo di cinque anni. Al presidente e agli altri componenti del consiglio spetta l'indennità lorda annua determinata ai sensi della legge regionale (indennità dei componenti degli organi degli enti dipendenti dalla regione).



Consiglio Regionale della Campania

ARTICOLO 5

Direttore generale - Funzioni

1. La responsabilità della gestione complessiva dell'istituto è affidata al direttore generale nominato dal Presidente della regione tra i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) diploma di laurea;
 - b) esperienza qualificata, almeno quinquennale, di direzione in enti, aziende, strutture pubbliche o private di media o grande dimensione, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie, svolta nei dieci anni precedenti alla nomina.
2. Il direttore generale assicura la coerenza degli atti di gestione con gli indirizzi e con i programmi stabiliti dal Consiglio nonché con la programmazione nazionale e regionale in materia di ricerca e di assistenza sanitaria, è coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni dal direttore sanitario e dal direttore amministrativo di cui all'articolo 8.
3. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'istituto e provvede, in particolare:
 - a) alla nomina del collegio sindacale;
 - b) alla nomina del direttore sanitario e del direttore amministrativo;
 - c) all'adozione del regolamento di organizzazione e funzionamento;
 - d) all'adozione del bilancio preventivo e del bilancio di esercizio;
 - e) all'adozione degli atti e dei provvedimenti concernenti l'alienazione del patrimonio e la costituzione o la partecipazione a società, consorzi, associazioni o altri enti;
 - f) al conferimento degli incarichi dirigenziali nonché alla determinazione degli obiettivi e delle priorità per la gestione dell'Istituto ed all'assegnazione delle relative risorse umane, finanziarie e strumentali;
 - g) alla verifica della corretta ed economica gestione delle risorse, dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa nonché della qualità dei servizi.
4. Il direttore generale adotta, altresì, tutti gli altri atti indicati dalla legislazione vigente e dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'istituto e riferisce periodicamente al Consiglio in ordine alla gestione dell'Istituto stesso e al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio.
5. Il direttore generale cessa, comunque, dall'incarico con conseguente risoluzione del contratto:
 - a) il novantesimo giorno successivo alla prima seduta del consiglio regionale neoeletto, salvo rinnovo, ovvero alla data di insediamento del nuovo direttore generale nominato dal Presidente della regione neoeletto prima del suddetto termine;
 - b) al compimento del settantesimo anno di età.
6. Al direttore generale dell'istituto si applicano le disposizioni in materia di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza vigenti per i direttori generali delle aziende sanitarie.




Consiglio Regionale della Campania

ARTICOLO 6

Collegio sindacale

1. Il collegio sindacale vigila sull'attività dell'Istituto e sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti, controlla l'amministrazione sotto il profilo economico, accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili, effettua periodicamente verifiche di cassa, fornisce al direttore generale indicazioni utili alla corretta gestione aziendale e provvede a ogni altro adempimento previsto dalla legislazione vigente e dal regolamento di organizzazione e funzionamento.
2. Il collegio sindacale è nominato dal direttore generale ed è composto da cinque membri, di cui due designato dal Presidente della regione, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro della salute e uno dall'organismo di rappresentanza delle autonomie locali, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, ovvero tra i funzionari del Ministero dell'economia e delle finanze che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti di collegi sindacali.
3. Il collegio sindacale dura in carica tre anni, può essere rinnovato ed elegge il presidente nel corso della prima seduta.
4. Ai componenti del collegio sindacale spetta un'indennità annua lorda pari al dieci per cento degli emolumenti del direttore generale. Al presidente del collegio sindacale spetta una maggiorazione pari al venti per cento di quella fissata per gli altri componenti.



Consiglio Regionale della Campania

ARTICOLO 7
Direttore scientifico

1. Il direttore scientifico promuove e coordina l'attività di ricerca scientifica dell'Istituto e gestisce il relativo budget, concordato annualmente con il direttore generale in relazione agli indirizzi stabiliti dal Consiglio e la cui misura, in ogni caso, non può essere inferiore ai finanziamenti destinati all'istituto per l'attività di ricerca. Il direttore scientifico presiede il comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 9 ed esprime parere obbligatorio al direttore generale in ordine agli atti concernenti le attività cliniche e scientifiche, nonché alle assunzioni e all'utilizzo di personale medico e sanitario non medico nell'ambito delle attività stesse.
2. Il direttore scientifico è nominato dal Ministro della salute, sentito il Presidente della regione, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 288/2003 e il relativo incarico, di durata quinquennale, è disciplinato da contratto di diritto privato stipulato con il direttore generale, ha natura esclusiva ed è incompatibile con l'incarico di direzione di struttura all'interno dell'istituto e con qualsiasi altro incarico di direzione. L'incarico cessa, comunque, all'insediamento del Consiglio successivo a quello in carica all'atto del conferimento, salvo rinnovo. Il trattamento economico del direttore scientifico è commisurato, come limite massimo, a quello del direttore generale dell'istituto.




Consiglio Regionale della Campania

ARTICOLO 8

Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo

1. Il direttore sanitario e il direttore amministrativo partecipano unitamente al direttore generale, che ne ha la responsabilità, alla direzione dell'istituto, assumono diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla loro competenza e concorrono, con la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni della direzione generale.
2. Il direttore sanitario e il direttore amministrativo sono nominati dal direttore generale tra soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 288/2003. I relativi incarichi hanno natura esclusiva e una durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque, e cessano, comunque, con conseguente risoluzione del contratto, il novantesimo giorno successivo all'insediamento del nuovo direttore generale salvo rinnovo, ovvero alla data di insediamento dei nuovi direttori sanitario e amministrativo, nominati prima del suddetto termine. Il trattamento economico del direttore sanitario e del direttore amministrativo è stabilito in analogia a quanto previsto per le corrispondenti figure delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere.
3. Il direttore sanitario e il direttore amministrativo cessano, altresì, dall'incarico al compimento del sessantacinquesimo anno di età.
4. Al direttore sanitario e al direttore amministrativo dell'istituto si applicano le disposizioni in materia di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza vigenti per i direttori sanitari e amministrativi delle aziende sanitarie.



Consiglio Regionale della Campania

ARTICOLO 9

Comitato Tecnico Scientifico

1. Il comitato tecnico scientifico è un organismo con funzioni consultive e di supporto all'attività clinica e di ricerca dell'istituto, è presieduto dal direttore scientifico ed è composto da altri otto membri nominati dal Consiglio, di cui due esperti esterni e gli altri, così individuati:
 - a) quattro tra i responsabili di dipartimento o i dirigenti di struttura complessa;
 - b) due, di cui uno eletto, tra il personale medico dirigente;
 - c) uno eletto tra il personale sanitario dirigente;
 - d) uno eletto tra il personale delle professioni sanitarie con incarichi dirigenziali.
2. I criteri e le modalità per l'elezione dei componenti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono stabiliti dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'istituto.
3. Al comitato tecnico scientifico partecipano di diritto il direttore sanitario e il direttore amministrativo.
4. Il comitato tecnico scientifico è informato dal direttore scientifico sull'attività dell'istituto e formula pareri e proposte sui programmi e sugli obiettivi scientifici e di ricerca dello stesso nonché, in via preventiva, sulle singole iniziative di carattere scientifico.
5. I componenti del comitato tecnico scientifico cessano dalla carica allo scadere del mandato del direttore scientifico.



Consiglio Regionale della Campania

ARTICOLO 10

Comitato etico

1. Il comitato etico è un organismo indipendente costituito nell'ambito degli istituti ai sensi dei decreti del Ministro della salute 15 luglio 1997 (Recepimento delle linee guida dell'Unione europea di buona pratica clinica per l'esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali) e 18 marzo 1998 (Modalità per l'esecuzione degli accertamenti sui medicinali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche) e successive modifiche. Il comitato etico valuta i programmi di sperimentazione scientifica e terapeutica avviati nell'Istituto e fornisce pareri sulle questioni ad esso sottoposte dal direttore generale e dal direttore scientifico e formula proposte sulle materie di propria competenza.
2. Il comitato etico è nominato dal Consiglio ed è composto dal direttore scientifico, dal direttore sanitario e dal responsabile della farmacia nonché da:
 - a) due esperti in bioetica;
 - b) un esperto in materie giuridiche;
 - c) un farmacologo;
 - d) un biostatistico;
 - e) due dirigenti medici, un dirigente sanitario e un rappresentante delle professioni sanitarie;
 - f) un rappresentante delle organizzazioni maggiormente rappresentative degli utenti.
3. Il comitato etico dura in carica fino all'insediamento del consiglio successivo a quello che ha provveduto alla relativa nomina.



Consiglio Regionale della Campania

ARTICOLO 11

Organizzazione degli Istituti

1. Gli istituti sono organizzati, in analogia con le aziende sanitarie, in conformità alle norme della presente legge e agli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale.
2. L'organizzazione e le modalità di funzionamento degli istituti, al fine di raggiungere gli obiettivi di ricerca e di assistenza sanitaria fissati nei piani e nei programmi statali e regionali, sono stabilite, con regolamento adottato dal direttore generale, tenuto conto dell'atto di intesa stipulato ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 288/2003, previa consultazione delle organizzazioni sindacali e previo parere del Consiglio.
3. Il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto è trasmesso alla regione ai fini della relativa approvazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente in ordine agli atti aziendali delle aziende sanitarie.



Consiglio Regionale della Campania

ARTICOLO 12

Personale

1. Il personale dell'istituto rientra nei ruoli del personale del servizio sanitario nazionale e servizio sanitario regionale ; il rapporto di lavoro è disciplinato dalle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, al decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni e dai contratti collettivi nazionali lavoro di comparto vigenti.
2. Ai concorsi negli istituti si applica il regolamento previsto dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni., nel quale devono essere previste specifiche norme relative ai titoli specifici per la partecipazione ai concorsi medesimi ed ai criteri per la loro valutazione, al numero ed alla tipologia delle prove d'esame, alla nomina ed alla composizione delle commissioni esaminatrici.
3. In deroga ai decreti legislativi su citati, e previa autorizzazione della regione, è possibile conferire incarichi a personale di nazionalità non italiana appartenente al secondo livello dirigenziale dei laboratori di ricerca ad esperti di chiara fama nella disciplina oggetto dell'incarico. L'attribuzione dell'incarico viene effettuata, previo avviso da pubblicare sulla gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e su almeno tre riviste internazionali del settore, dal direttore generale sulla base del parere di un'apposita commissione di esperti. La commissione è nominata dal direttore generale ed è composta dal direttore scientifico dell'istituto e da due esperti di riconosciuta competenza internazionale nella disciplina oggetto dell'incarico. L'incarico che ha durata quinquennale, dà titolo a specifico trattamento economico ed è rinnovabile. Il rinnovo e il mancato rinnovo sono disposti con provvedimento motivato dal direttore generale previa verifica dell'espletamento dell'incarico con riferimento agli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite. La verifica è effettuata da una commissione nominata dal direttore generale e composta dal direttore scientifico dell'istituto e da due esperti della disciplina appartenenti al secondo livello dirigenziale in Istituti di ricerca e designati uno dal Ministro della sanità e l'altro dall'assessore della sanità della regione interessata.



Consiglio Regionale della Campania

ARTICOLO 13

Finanziamento e gestione contabile e patrimoniale

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 288/2003, al finanziamento ed alla gestione contabile e patrimoniale degli Istituti si estendono, in quanto compatibili, le norme in materia di patrimonio, contabilità e attività contrattuale in vigore per le aziende sanitarie.



Consiglio Regionale della Campania

ARTICOLO 14

Controlli

1. Ferme restando la vigilanza del Ministro della salute e le disposizioni di cui all'articolo 16, commi 3 e 4, del decreto legislativo 288/2003, la Giunta regionale esercita, in particolare:
 - a) il controllo sugli atti degli istituti secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti per le aziende sanitarie;
 - b) il controllo sulle attività di ricerca di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 288/2003.
2. Al fine di cui al comma 1, lettera b), gli istituti trasmettono alla regione annualmente, entro il 30 gennaio, una relazione sull'attività scientifica svolta nel precedente anno unitamente a un dettagliato rendiconto contabile sulla relativa gestione finanziaria.
3. gli organi dell'IRCCS possono essere sciolti con provvedimento del Ministro della salute, adottato d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Presidente della regione, quando:
 - a) risultano gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi e reiterate violazioni delle disposizioni di legge o statutarie;
 - b) il conto economico chiude con una perdita superiore al venti per cento del patrimonio per due esercizi successivi;vi è impossibilità di funzionamento degli organi di amministrazione e gestione.



Consiglio Regionale della Campania

ARTICOLO 15
Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente a norma degli articoli 43 e 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Campania.